



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (Art.3, comma 56, della Legge 244/2007)

- Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 21.05.08.

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge 244/2007, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Rientrano in questa disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.
3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 23.04.2008.

ART. 2 - PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio Comunale approva ogni anno il programma degli incarichi, di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000.

ART. 3 - LIMITI DI SPESA

1. La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi, indicati nel programma di cui all'art. 2, è calcolata nella misura del 1 % del totale degli interventi 01 (personale) e 03 (prestazione di servizi) – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie e imprevedibili, e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2.

ART. 4 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del settore interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio interessato.
2. I presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti esterni sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle funzioni attribuite dall'Ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
 - b) gli incarichi possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, certificata dal responsabile del servizio interessato;

- c) prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico; compenso che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta.

3. La selezione degli esperti esterni, ai quali conferire incarichi professionali, si effettua mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a. l'oggetto, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c. la sua durata;
 - d. i requisiti per la partecipazione, soprattutto con riferimento alla qualificazione professionale e alle esperienze maturate nel settore di attività di riferimento, di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento;
 - e. il compenso previsto, che dipende dalla natura e dal contenuto del progetto, dalla complessità dell'attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene motivatamente definito sulla base delle condizioni di mercato, delle retribuzioni del personale interno di professionalità similari, nonché tenuto conto della durata temporanea dell'incarico.
4. Il settore interessato a conferire l'incarico procede alla relativa pubblicizzazione mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e, se ritenuto necessario, anche attraverso ulteriori mezzi di comunicazione. L'avviso con invito a presentare dichiarazione d'interesse per l'incarico, con allegato curriculum, deve rimanere in pubblicazione per un periodo non inferiore a dieci giorni.
5. Il responsabile settore interessato procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti dell'Ufficio/i che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d. eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione e sul compenso;
 - e. ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
6. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
7. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione di apposito disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.

ART. 5 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il responsabile del settore interessato può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperienza di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) per il conferimento di incarichi per un importo inferiore a Euro 10.000,00 (al netto di IVA e oneri);
 - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

ART. 6 - PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente, con l'indicazione degli estremi anagrafici dell'incaricato, del relativo provvedimento, dell'oggetto, durata e compenso.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 244/07, i contratti relativi agli incarichi, conferiti a norma del presente regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni, di cui al precedente comma 1, sul sito web istituzionale dell'Ente.

ART. 7 - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 8 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) Gli incarichi professionali di progettazione e le attività connesse, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- b) Le prestazioni professionali di servizi o adempimenti obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) Gli incarichi conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- d) Gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.